



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 28 del 23/02/2012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ATTIVITA' ECONOMICHE CONSUNATORI 20 febbraio 2012, n. 36

Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 18, comma 11, del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del decreto legislativo n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore della P.O. "Sviluppo Rete Carburanti, Oli minerali", responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I° della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- l'art. 4, co. 1, della legge regionale 30 novembre 2000, n. 19, ha stabilito che sono esercitate dalla regione le funzioni amministrative in materia di energia che non siano riservate allo stato ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, o che siano attribuite agli enti locali ai sensi del successivo art. 31;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, ha disposto semplificazioni delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali;
- il D.M. n. 15824 dell'11 gennaio 1995 e il successivo D.M. n. 16109 del 27 luglio 1996, hanno individuato le opere minori soggette ad autorizzazione con procedura semplificata o a notifica negli impianti di lavorazione oli minerali;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 215 in data 13 settembre 2004, nel definire le competenze tra stato e regioni secondo il nuovo ordinamento delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V° della Costituzione, ha introdotto ulteriori semplificazioni

sottoponendo a regimi autorizzativi le procedure per l'installazione e la modifica di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali che rientrano nelle seguenti fattispecie:

- a) installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
- b) dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
- c) variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
- d) variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali, anche se il superamento della soglia 30 per cento è realizzato per fasi successive.

- con nota prot. 165 del 07.10.2004, la Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del M.A.P. ha fornito le prime indicazioni procedurali per il settore petrolifero novellate dalla citata legge n. 239/04 precisando, fra l'altro, che: "in attesa della individuazione in ambito ministeriale dei criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94";

- con deliberazione n. 619 del 15.04.2005, la giunta regionale ha stabilito che le funzioni amministrative rivenienti dall'art. 1, co. 55 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono esercitate dal Settore commercio;

- in attuazione dell'art. 1, co. 52, legge 23 agosto 2004, n. 239, è stato emanato il decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, che reca il riordino delle norme relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di gpl, nonché dell'attività di distribuzione e vendita di gpl in recipienti;

- con nota prot. 0006004 del 31.03.2006, la Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie del M.A.P. nell'evidenziare i diversi termini entro i quali devono essere posti in essere i nuovi adempimenti previsti dal succitato decreto legislativo, ha impartito disposizioni in ordine ad alcuni procedimenti amministrativi al fine di armonizzarli alla normativa vigente.

Rilevato che:

- il comma 13 dell'art. 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, prevede che l'autorità competente ad applicare le sanzioni previste nel medesimo decreto legge è l'ente competente;

- l'autorità competente ad applicare le suddette sanzioni, con esclusione degli impianti stradali di distribuzione di GPL per uso autotrazione, è l'amministrazione regionale e per essa, per quanto in premessa specificato, il Servizio Attività Economiche, Consumatori (ex Servizio Commercio) mentre, ad esercitare la potestà sanzionatoria, sono gli uffici provinciali del Contenzioso Amministrativo della Regione Puglia, così come individuati con l.r. 31 marzo 1973, n. 8.

Considerato che:

- il comma 11 dell'art. 18 del decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, prevede che per l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni alle norme ivi stabilite non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, nei casi di violazione e nei termini appresso segnati:

Tenuto conto che:

- tale condizione ha ingenerato numerosi ricorsi e piati giudiziari che inducono l'amministrazione a ritenere necessario contenere i contenziosi amministrativi in atto che porterebbero ad un aggravio delle spese legali a carico dell'amministrazione regionale consentendo, inoltre, l'immediato introito delle somme stabilite con il presente provvedimento prevedendo, comunque, l'applicazione del massimo dell'importo previsto dal d.lgs n. 128/06 in caso di recidività.

Ritenuto di:

- provvedere per i casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, a conformare l'entità delle sanzioni indicate nell'art. 18, comma 11 del citato d.lgs. n. 128/2006 ai principi di proporzionalità e di dissuasività a seconda della gravità della violazione commessa e del perpetuarsi della stessa, mediante predisposizione di una griglia che quantifichi l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi nelle diverse fattispecie, nei termini che segue:

Ravvisato di dover provvedere in merito.

Acquisito per le vie brevi il parere favorevole del Servizio regionale del Contenzioso Amministrativo.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Responsabile della P.O.

Michele Dileone

DETERMINA

1. di approvare la relazione in narrativa, che qui si intende integralmente riportata;
2. di approvare, per i casi in cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689, la griglia di seguito riportata con la quantificazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie da applicarsi nelle diverse fattispecie previste dall'art. 18, comma 11, del d.lgs. n. 128/2006, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di dissuasività in relazione della gravità della violazione commessa e del perpetuarsi della stessa;
3. il presente provvedimento viene redatto in forma integrale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.;
4. di rendere pubblico ai sensi di legge il presente provvedimento, redatto in originale, all'Albo on line

nelle pagine del sito www.regione.puglia.it

5. disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
6. di trasmettere il presente atto in copia al Servizio regionale del Contenzioso Amministrativo;
7. di trasmettere il presente atto in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Servizio
Pietro Trabace
